

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4816

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LOBIANCO, ANDREONI, BRUNI FRANCESCO, BORTOLANI,
CAMPAGNOLI, CONTU, CAVIGLIASSO, PELLIZZARI, RABINO,
RINALDI, TEALDI, URSO, ZAMBON, ZARRO, ZUECH**

Presentata il 10 maggio 1990

**Modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3,
concernente l'ordinamento professionale di dottore agronomo e
di dottore forestale**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 7 gennaio 1976, n. 3, è stata, senza alcun dubbio, una legge che ha saputo prevedere, sin da quell'epoca, la partecipazione professionale dei tecnici agronomi e forestali alla evoluzione della agricoltura italiana e alle nuove esigenze che la difesa e la tutela dell'ambiente presentano per la salvaguardia delle meravigliose risorse naturali di cui è ricco il nostro Paese.

Sono ormai trascorsi molti anni e ci troviamo di fronte da un lato all'evolversi della agricoltura verso nuove e profondamente diverse linee produttive e dall'altro ad una maggior presa di coscienza del fatto che il così detto progresso tecnico,

scientifico ed economico non è stato accompagnato dalla consapevolezza degli effetti che avrebbe avuto sulla natura.

A questo proposito non va dimenticato che quasi il 90 per cento del nostro territorio è ancora agricolo e forestale e che il lavoro faticoso e prezioso degli agricoltori ha creato quei meravigliosi paesaggi che sono forse la più grande ricchezza del nostro Paese, che tutti ammirano, paesaggi basati sulle risorse, vegetali e animali, che la natura ci fornisce.

È questo l'ambiente in cui vivono ed operano i dottori agronomi e forestali ed è questo l'ambiente che bisogna tutelare e salvare, e per la loro professionalità e

per l'esperienza acquisita nel loro lavoro essi sono certamente i più idonei a conciliare il progresso tecnico con la salvaguardia della natura.

Orbene, malgrado la previdenza del legislatore del 1976, è evidente che in questi anni si sono meglio approfonditi gli aspetti precedentemente accennati di evoluzione dell'agricoltura e di tutela dell'ambiente. Da ciò deriva l'esigenza di un perfezionamento della legge n. 3 del 1976, non per ampliare le competenze dei dottori agronomi e forestali, ma per meglio precisarle nel nuovo quadro che abbiamo di fronte e perché essi possano meglio esplicare la loro attività professionale.

Ed invero le modifiche che si propongono rispondono soltanto a tali finalità, con una più organica e più precisa articolazione delle competenze professionali come appare nel proposto nuovo articolo 2.

Senza scendere ad un esame dettagliato dei contenuti dell'articolo 2 della legge n. 3 del 1976, nel nuovo testo qui proposto, appare sufficiente sottolineare come esso limita l'attività dei dottori agronomi e forestali agli aspetti direttamente derivanti dalla loro preparazione scolastica: in una parola a tutto ciò che riguarda la produzione agricola e il mondo rurale e che riguarda « il verde », così da non interferire con le competenze di altre categorie professionali.

La presente proposta tende poi, all'articolo 3, a risolvere un grave problema che si è posto agli ordini dei dottori agronomi e forestali. Si è verificato in questi anni un notevole aumento del numero dei tecnici che, avendo rapporto di dipendenza, svolgono le attività di cui all'articolo 2 per conto del proprio datore di lavoro. Si pensi, ad esempio, al proliferare delle così dette società di ingegneria che eseguono studi e progetti e forniscono consulenza tecnica, anche se a ciò non abilitate, perché in contrasto con la legge 23 novembre 1939, n. 1815.

Si tratta di un fenomeno irreversibile, giustificato anche dalla interdisciplinarietà di molti lavori e dalla necessità di ope-

rare in gruppo. Come è noto, è in corso una richiesta di riconoscimento delle società di ingegneria e sono allo studio proposte di legge in proposito, mentre esistono ben tre sentenze della Cassazione che riconoscono, sia pure con alcuni limiti, alle società di ingegneria la facoltà di svolgere tali funzioni.

Ormai l'attività professionale non viene più svolta soltanto come libera professione, ma, in misura non trascurabile, da lavoro dipendente, e appare indispensabile che anche per questa valgano le norme di deontologia professionale. Appare assurdo che attività strettamente professionali possano essere svolte al di fuori della disciplina dell'ordine.

Non mancano attualmente progetti agricoli redatti da enti o società, che portano soltanto la firma del titolare della società, che può avere altro titolo di studio o addirittura essere un non laureato, e non da un agronomo.

Per tutelare la professione, sia essa svolta in forma libera o dipendente, il nuovo testo dell'articolo 3 della legge n. 3 del 1976, qui proposto, dispone che per l'esercizio delle attività professionali di cui all'articolo 2 è obbligatoria l'iscrizione all'albo.

Questa norma, d'altra parte, non si discosta da quanto avviene per altre categorie professionali, quali ad esempio i medici e gli ingegneri.

La presente proposta introduce poi, al titolo II, della legge n. 3 del 1976 una nuova figura organizzativa, di livello regionale, intermedia tra gli ordini provinciali e il consiglio nazionale.

Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ha trasferito alle regioni ogni competenza in materia di agricoltura, talché appare indispensabile creare un rapporto coordinato tra gli ordini provinciali e l'istituto regionale.

In molte regioni già funzionano questi nuovi organismi intermedi e l'esperienza maturata ha confermato la necessità che la loro istituzione sia formalmente legalizzata, affidando loro funzioni di coordinamento delle attività svolte dagli ordini

provinciali, ferme restando le competenze e l'autonomia di questi ultimi.

I nuovi articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge n. 3 del 1976, introdotti dalla nostra proposta, istituiscono la « federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali » e ne regolano il funzionamento.

Le modifiche agli altri articoli non richiedono particolare illustrazione, rappresentando soltanto perfezionamenti che l'esperienza ha rivelato essere necessari.

In definitiva, la presente proposta tende a meglio configurare la figura del dottore agronomo e del dottore forestale nella loro attività professionale affinché possano fornire, ancor meglio di quanto sino ad oggi fatto, il loro essenziale contributo agli imprenditori agricoli di fronte alle profonde modificazioni che la nuova politica comunitaria impone da un lato, e dall'altro per la tutela delle risorse naturali e dell'ambiente, ricchezze preziose del nostro Paese.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 1 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — *Titolo di dottore agronomo e di dottore forestale.* — 1. Il titolo di dottore agronomo e quello di dottore forestale, al fine dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, spettano a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione e siano iscritti in un albo a norma dell'articolo 3.

2. Possono accedere all'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione i laureati della facoltà di agraria ».

ART. 2.

1. L'articolo 2 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — *Attività professionale.* — 1. Rientrano nell'oggetto della competenza del dottore agronomo e del dottore forestale, che la esercitano in via esclusiva o insieme alle altre categorie professionali per le quali ciò sia previsto dai rispettivi ordinamenti, le seguenti attribuzioni:

a) la direzione, l'amministrazione, la gestione, la contabilità, la curatela e la consulenza, singola o di gruppo, di imprese agrarie, zootecniche, forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;

b) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo delle opere di trasformazione e di miglioramento fondiario, nonché delle opere di bonifica, di utilizzazione e regimazione delle acque e di difesa e conservazione del suolo, sempreché queste ul-

time, per la loro natura prevalentemente extra-agricola o per le diverse implicazioni professionali non richiedano anche la specifica competenza di professionisti di altra estrazione;

c) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo di opere inerenti ai rimboschimenti, alle utilizzazioni forestali, alle piste da sci ed attrezzature connesse, alla conservazione della natura, alla tutela del paesaggio ed all'assestamento forestale;

d) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo dei lavori relativi alle costruzioni rurali e forestali, agli impianti per la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali ed alle costruzioni ad essi attinenti, nonché alle opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale e dell'ambiente rurale ivi compresi i laghetti stagionali che non ricadono nelle competenze dell'ufficio dighe del Ministero dei lavori pubblici;

e) tutte le operazioni dell'estimo e in particolare la stima e i rilievi relativi a beni fondiari, capitali agrari, produzioni animali e vegetali dirette o derivate, mezzi di produzione, acque, danni, espropriazioni, servitù nelle imprese agrarie, zootecniche, forestali e nelle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;

f) i bilanci, la contabilità, gli inventari e quant'altro attiene alla amministrazione delle aziende e imprese agrarie, zootecniche e forestali o di trasformazione e commercializzazione dei prodotti e delle associazioni di produttori, nonché le consegne e riconsegne di fondi rustici;

g) l'accertamento di qualità e quantità delle produzioni agricole, zootecniche, forestali e relative industrie, anche in applicazione delle norme prescritte dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale:

h) la meccanica agrario-forestale e la relativa sperimentazione e controllo nel settore applicativo;

i) i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle piante, l'alimentazione e l'allevamento degli animali, nonché la conservazione, il commercio, l'utilizzazione e la trasformazione dei prodotti;

j) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo dei lavori relativi alla tutela del suolo, delle acque e dell'atmosfera, ivi comprese le opere attinenti la utilizzazione e lo smaltimento sul suolo agricolo di sottoprodotti agroindustriali ed urbani;

k) i lavori catastali, topografici e cartografici sia per il catasto rustico che per il catasto urbano;

l) la valutazione per la liquidazione degli usi civici e l'assistenza della parte nella stipulazione di contratti individuali e collettivi nelle materie di competenza;

m) le analisi fisico-chimico-microbiologiche del suolo, dei mezzi di produzione e dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali e l'interpretazione delle stesse;

n) la statistica, le ricerche di mercato, le attività relative alla cooperazione agricolo-forestale e alla industria di trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali, alla loro commercializzazione anche organizzata in associazioni di produttori, cooperative e consorzi;

o) lo studio di assetto territoriale ed i piani zonali ed urbanistici, nonché la programmazione, per quanto attiene alle componenti agricolo-forestali ed ai rapporti città-campagna, i piani di sviluppo di settore, la redazione nei piani regolatori di specifici studi per la classificazione del territorio rurale agricolo e forestale;

p) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione territo-

riale ed ai piani ecologici per la tutela dell'ambiente, la valutazione di impatto ambientale ed il successivo monitoraggio per quanto attiene gli effetti sulla flora e la fauna; i piani paesaggistici e ambientali per lo sviluppo degli ambiti naturali, urbani ed extraurbani; i piani ecologici e i rilevamenti del patrimonio agricolo e forestale;

q) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla valutazione delle risorse idriche ed ai piani per la loro utilizzazione sia a scopo irriguo che per le necessità di approvvigionamento delle popolazioni rurali;

r) lo studio, la progettazione, la direzione e il collaudo di interventi agrituristici e di acquacoltura;

s) la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni rurali in zone sismiche di cui agli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;

t) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la contabilità ed il collaudo di lavori relativi al verde pubblico e privato; ai parchi naturali urbani ed *extra* urbani, nonché giardini, opere a verde in generale, verde pubblico, anche sportivo;

u) gestione ed amministrazione di interventi inerenti alla definizione di aree di interesse naturale ed ambientale; interventi per la tutela, manutenzione e conservazione della natura; conservazione, qualificazione e miglioramento del paesaggio agrario, forestale ed urbano specie per quanto riguarda l'arredo verde e le componenti relative;

w) il recupero paesaggistico e naturalistico e la conservazione di territori rurali, agricoli e forestali, il recupero di cave e discariche, ambienti naturali;

x) le funzioni peritali ed arbitramentali in ordine alle attribuzioni indicate nelle lettere precedenti;

y) l'assistenza e la rappresentanza in materia tributaria e le operazioni riguardanti il credito ed il contenzioso tributario attinenti alle materie indicate nelle lettere precedenti;

z) le attività, le operazioni e le attribuzioni comuni con altre categorie professionali ed in particolare quelle richiamate nell'articolo 19 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, e quelle di cui all'articolo 1 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, ed all'articolo 1 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, sempre nei limiti delle competenze dei geometri, nonché quelle previste dagli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

2. Gli iscritti all'albo hanno inoltre la facoltà di compiere le attività di cui al comma 1 anche in settori diversi quando siano connessi o dipendenti da studi o lavori di loro specifica competenza.

3. Per gli incarichi di notevole complessità sono ammessi i lavori di gruppo, formato da più professionisti, se necessario ed opportuno anche di categorie professionali diverse, responsabili con firma congiunta.

4. L'elencazione di cui al comma 1 non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale del dottore agronomo e del dottore forestale, né di quanto può formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie a norma di leggi e regolamenti ».

ART. 3.

1. L'articolo 3 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — *Esercizio della professione.*
— 1. Presso ciascun ordine provinciale di cui all'articolo 9 è istituito l'albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali.

2. Per l'esercizio delle attività professionali di cui all'articolo 2 è obbligatoria l'iscrizione all'albo, sia che l'esercizio stesso venga esercitato sotto la forma autonoma che con rapporto di impiego.

3. Gli iscritti all'albo con rapporto di impiego sono soggetti alla disciplina del consiglio dell'ordine quando esplicano qualcuna delle attività professionali di cui all'articolo 2.

4. Gli iscritti in un albo provinciale hanno facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato ».

ART. 4.

1. L'articolo 8 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — *Personale del consiglio nazionale e degli ordini.* — 1. Il consiglio nazionale ed i consigli degli ordini provvedono al personale occorrente e ad ogni altra necessità per il proprio funzionamento ».

ART. 5.

1. Il terzo comma dell'articolo 10 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, è sostituito dal seguente:

« La maggioranza dei componenti il consiglio deve essere costituita da iscritti all'albo non aventi rapporti di lavoro dipendente pubblico o privato al momento delle elezioni. A tali fini nell'albo sarà indicato con annotazione a margine lo stato giuridico professionale dei dipendenti pubblici o privati ».

ART. 6.

1. Il primo comma dell'articolo 16 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, è sostituito dal seguente:

« L'assemblea è convocata dal presidente. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta almeno venti giorni prima ».

ART. 7.

1. Il terzo comma dell'articolo 19 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, è sostituito dal seguente:

« La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta a tutti gli iscritti all'albo almeno venti giorni prima ».

2. Il decimo comma dello stesso articolo 19 è sostituito dal seguente:

« Compiuto lo scrutinio il presidente del seggio ne proclama il risultato e il presidente del consiglio dell'ordine ne dà subito comunicazione al Ministero di grazia e giustizia ed al consiglio nazionale, trasmettendo la graduatoria dei candidati che hanno riportato voti ».

3. L'undicesimo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« Contro i risultati dell'elezione ciascun iscritto nell'albo può proporre ricorso al consiglio nazionale ai sensi dell'articolo 54 ».

ART. 8.

1. La rubrica del titolo II della legge 7 gennaio 1976, n. 3, è sostituita dalla seguente:

« Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali e federazioni regionali degli ordini ».

2. Dopo l'articolo 21 della legge 27 gennaio 1976, n. 3, è aggiunto il seguente:

« ART. 21-bis. — *Federazione regionale degli ordini.* — 1. In ogni regione, con sede nel capoluogo, è costituita la federazione regionale degli ordini.

2. Nelle regioni dove esistono meno di tre ordini provinciali è consentito il raggruppamento di tutti gli ordini con quelli di una sola delle regioni viciniori. Solo in questo caso è consentita la costituzione della federazione interregionale, che è re-

golamentata come la federazione regionale. Le federazioni interregionali hanno sede nel capoluogo della regione con il maggior numero di ordini.

3. Sono organi della federazione: l'assemblea, il consiglio e il presidente.

4. L'assemblea regionale è composta dai componenti dei consigli degli ordini che ne fanno parte. Essi restano in carica sino a quando mantengono la qualità di componente il consiglio dell'ordine e vengono automaticamente sostituiti da coloro i quali succedono nella carica di consigliere dell'ordine.

5. Il consiglio è composto dai presidenti degli ordini che fanno parte della federazione. Essi restano in carica sino a quando mantengono la qualità di presidente dell'ordine provinciale e vengono automaticamente sostituiti da chi succede in tale incarico. In caso di necessità i presidenti degli ordini possono farsi sostituire delegando il vice presidente dell'ordine o, in caso di impossibilità di questi, delegando altro consigliere dell'ordine.

6. Il presidente è nominato dal consiglio nel suo seno. In caso di impedimento è sostituito dal più anziano per iscrizione all'albo tra i consiglieri della federazione in carica. Dura in carica due anni, sempreché mantenga la qualità di componente il consiglio ed è rieleggibile ».

3. Dopo l'articolo 21-bis della legge n. 3 del 1976, è aggiunto il seguente:

« ART. 21-ter. — *Funzioni della federazione.* — 1. La federazione regionale ha le seguenti funzioni:

a) rappresenta i consigli degli ordini nei rapporti con gli organi politici ed amministrativi della regione, nei confronti dei quali è interlocutore autorizzato per i problemi generali o comuni alla categoria per l'esercizio della professione sia in forma autonoma che di rapporto di impiego;

b) svolge azione di coordinamento tra gli ordini in tutte le questioni che sono di autonoma competenza dei singoli consigli, formulando in proposito indirizzi non vincolanti;

c) assume iniziative con funzione di rappresentanza degli ordini provinciali presso qualsiasi organismo a livello regionale su questioni che interessano la professione sia sotto forma autonoma che di rapporto di impiego;

d) costituisce commissioni di studio per i problemi di sua competenza;

e) raccoglie informazioni, notizie e dati di interesse regionale e li diffonde tra gli iscritti, sia per il tramite degli ordini, sia direttamente, anche attraverso un proprio organo di stampa;

f) promuove e coordina sul piano regionale le attività di aggiornamento e di formazione tra gli iscritti agli ordini;

g) può compiere studi, indagini ed altre attività anche su commessa e con contributi della pubblica amministrazione ».

4. Dopo l'articolo 21-ter della legge n. 3 del 1976, è aggiunto il seguente:

« ART. 21-quater. — *Funzione degli organi della federazione.* — 1. È di competenza dell'assemblea:

a) stabilire le norme regolamentari per il funzionamento della federazione;

b) fissare le direttive generali per l'attività della federazione;

c) approvare il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo.

2. L'assemblea è convocata in via ordinaria nella seconda metà di febbraio di ogni anno ed in via straordinaria su deliberazione del consiglio o quando ne faccia richiesta scritta, con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, un numero di componenti l'assemblea non inferiore a un terzo.

3. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei suoi componenti. In seconda convocazione, che può avere luogo anche un'ora dopo, l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.

4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi.

5. Ogni componente dispone di un voto.

6. Ciascun componente può farsi sostituire da altro componente l'assemblea mediante delega scritta, ma non è ammesso il cumulo di più di tre deleghe.

7. Il consiglio:

a) elegge nel suo seno il presidente;

b) determina la misura annuale dei contributi a carico degli ordini e i criteri di riparto;

c) predispose il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'assemblea;

d) delibera sull'organizzazione della federazione e dei suoi uffici nonché sull'assunzione del personale;

e) in generale provvede, salvo i compiti espressamente attribuiti agli altri organi, a quanto occorre per il raggiungimento dei fini istituzionali della federazione essendo all'uopo investito di ogni e più ampio potere di ordinaria e straordinaria amministrazione.

8. Le riunioni del consiglio della federazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Ogni componente ha diritto a un voto. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi.

9. Il presidente rappresenta legalmente la federazione; convoca il consiglio ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni trimestre. Inoltre, deve convocarlo entro quindici giorni dalla data in cui almeno un terzo dei consiglieri in carica ne faccia richiesta scritta con gli argomenti da porre in discussione; presiede le riunioni del consiglio e dell'assemblea ».

ART. 9.

1. Il secondo comma dell'articolo 27 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, è sostituito dal seguente:

« La designazione ha luogo entro i 30 giorni antecedenti la data di scadenza del consiglio in carica ».

2. Il terzo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« A ciascun ordine spetta un voto sino a cento iscritti; da centouno a cinquecento iscritti un voto più un voto ogni duecento iscritti o frazione di duecento oltre i primi cento; da cinquecento iscritti in poi tre voti più un voto ogni trecento iscritti o frazione di trecento oltre i primi cinquecento ».

ART. 10.

1. Il primo comma dell'articolo 30 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, è sostituito dal seguente:

« L'albo dei dottori agronomi e forestali è distinto in più sezioni riguardanti i diversi titoli di laurea. Esso contiene il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti, nonché la data di iscrizione e il titolo in base alla quale questa è avvenuta, oltre alla annotazione a margine dello stato giuridico degli iscritti che siano dipendenti pubblici o privati. Viene compilato secondo l'ordine di anzianità di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero di iscrizione ».

ART. 11.

1. Il primo comma dell'articolo 33 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Non è consentita l'iscrizione in più albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali ».

ART. 12.

1. Il terzo comma dell'articolo 54 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, è sostituito dal seguente:

« In materia di eleggibilità o di regolarità delle operazioni elettorali ogni iscritto nell'albo e il procuratore della

Repubblica competente a norma del primo comma possono proporre ricorso al consiglio dell'ordine nazionale. Il ricorso va inoltrato direttamente al consiglio dell'ordine nazionale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti e per conoscenza al consiglio dell'ordine provinciale ».

ART. 13.

1. Il Governo della Repubblica, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a portare le eventuali modificazioni ed integrazioni al regolamento di esecuzione della legge 7 gennaio 1976, n. 3, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1981, n. 350, conseguenti alle modificazioni apportate dalla presente legge alla legge 7 gennaio 1976, n. 3.